



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot. 333-G/I/2°-Sett./ 03/2012

ROMA, 21 MAR. 2012

OGGETTO: Attribuzione di assegni *una tantum*, per l'anno 2011, al personale della Polizia di Stato, in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2011, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO
- AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT.	AOSTA
- AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	LADISPOLI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI - SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A.	SENIGALLIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	NAPOLI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI

e, per conoscenza

-AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
-ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	SEDE

Premessa

L'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto alcune disposizioni che incidono sul trattamento economico, tra gli altri, del personale della Polizia di Stato, per gli anni 2011, 2012 e 2013.

In particolare, per il suddetto triennio, i commi 1 e 21, del citato articolo 9, stabiliscono, rispettivamente, che:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, compreso quello accessorio, nel quale rientrano anche emolumenti peculiari previsti per il personale del Comparto sicurezza e difesa;
- b) non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo sulla base della percentuale annualmente definita dall'ISTAT, previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché gli effetti economici derivanti dalla progressione automatica degli stipendi per scatti e classi e quelli derivanti dalle progressioni di carriera comunque denominate.

Al fine di tenere conto della specificità del personale del Comparto sicurezza-difesa, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, già in fase di conversione del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, avvenuta con la legge 122/2010, l'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto, aveva previsto l'istituzione di un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, volto ad assicurare la perequazione delle misure previste dall'articolo 9 comma 21, ossia la mancata corresponsione derivante dalle promozioni per tutto il predetto personale, dai richiamati adeguamenti retributivi nonché dalle classi e scatti maturati dal personale dirigente e dal personale dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale superiore.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione dello stesso importo per l'anno 2013 ed ha contestualmente esteso la destinazione del medesimo fondo anche al finanziamento di assegni *una tantum* per la perequazione di alcune indennità peculiari previste per il personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse ai rispettivi ordinamenti, ricomprese nel richiamato divieto di superamento del trattamento economico ordinariamente percepito nel 2010.

Tali indennità peculiari sono state individuate nell'assegno di funzione, nell'incremento parametrico connesso all'anzianità di servizio, nel cosiddetto "trattamento dei 13/15 e dei 23/25 anni" e nelle indennità operative non connesse a progressioni in carriera.

Lo stesso articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, e il richiamato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2011, hanno rinviato l'individuazione della misura



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dell'assegno e la ripartizione delle risorse complessive del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, con D.P.C.M. del 27 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2011, n.290 sono state ripartite tra le Amministrazioni interessate le risorse del Fondo disponibili per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed è stata rinviata a decreti ministeriali la determinazione dell'assegno *una tantum* da corrispondere al personale interessato delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al Ministero dell'interno, per le esigenze della Polizia di Stato, sono stati assegnati euro 28.673.630, euro 27.200.043 ed euro 16.279.093, rispettivamente, per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 novembre 2011, adottato in attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata definita, per l'anno 2011, l'entità degli assegni *una tantum* da corrispondere al personale della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, del richiamato decreto legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011.

Il suddetto decreto ministeriale - analogamente a quanto contenuto nei corrispondenti decreti relativi alle altre Forze di polizia, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - ha previsto anche specifici criteri e modalità attuativi finalizzati ad assicurare un'applicazione omogenea per tutto il personale interessato, anche per evitare disallineamenti nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

Attribuzione di assegni *una tantum* per l'anno 2011 al personale della Polizia di Stato

1) Ambito oggettivo

Secondo quanto previsto nel predetto decreto ministeriale, gli assegni *una tantum* sono riferiti ai seguenti istituti:

- a) **assegno di funzione** (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito);
- b) **trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica senza demerito** (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 15 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) **incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni** (*trattamento economico - parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo 10 anni di servizio nella qualifica*);
- d) **indennità operative non connesse a progressioni in carriera** (*indennità operativa corrisposta al personale quando matura una determinata anzianità di servizio nella qualifica, es. indennità di volo da sovrintendente +15 anni a sovrintendente +18 anni di servizio*);
- e) **progressioni di carriera comunque denominate** (*incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio*). Come previsto anche nelle premesse del citato decreto ministeriale, sono invece escluse dagli assegni *una tantum*, in quanto non rientrano tra le misure di "congelamento" retributivo, i passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso nonché il conferimento di qualifica conseguente alla frequenza di corsi di formazione iniziale ovvero in caso di immissione in ruolo;
- f) **classi e scatti di stipendio** (*incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente ed a quello direttivo con trattamento dirigenziale*);
- g) **applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448** (*incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'ISTAT*).

Il citato decreto ministeriale ha stabilito che l'entità degli assegni *una tantum* riferiti ai predetti istituti, ad eccezione di quello di cui alla lettera g), sia commisurata agli importi dei corrispondenti emolumenti riferiti all'attività di servizio, i cui effetti economici, maturati nel 2011, sono "congelati", ai sensi dei richiamati commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'entità dell'assegno *una tantum* riferito, invece, ai meccanismi di adeguamento retributivo su base ISTAT, di cui alla richiamata lettera g), è pari all'incremento dello 0,75 per cento della retribuzione in godimento al 31 dicembre 2010, corrispondente all'aumento percentuale della cosiddetta "vacanza contrattuale" applicata al restante personale, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2) Ambito soggettivo

Il predetto decreto ministeriale provvede ad individuare espressamente i destinatari degli assegni *una tantum* in relazione ai singoli istituti di riferimento.

Pertanto, per l'anno 2011, sono destinatari dell'assegno *una tantum*, nell'entità sopra indicata, oltre a tutto il personale dirigente e direttivo con trattamento dirigenziale della Polizia di Stato, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e alle classi e agli scatti di stipendio, anche quello che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per l'accesso agli istituti, come sopra specificato, relativi:

- a) all'assegno di funzione;
- b) al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica;
- c) agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni;
- d) alle indennità operative non connesse a progressioni in carriera.

Sono, altresì, destinatari dell'assegno *una tantum* gli appartenenti alla Polizia di Stato che conseguono la promozione - nei limiti sopra indicati - con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, anche se la stessa sarà formalizzata in data successiva. Tra tali promozioni sono ricomprese, come sopra accennato, anche quelle per merito straordinario e quelle disposte il giorno precedente alla cessazione dal servizio.

Non vi rientra invece il personale promosso con decorrenza giuridica anteriore al 1° gennaio 2011, atteso che allo stesso non si applicano gli effetti del "congelamento" retributivo, come specificato dallo stesso decreto ministeriale.

Analogamente, non vi rientra il personale che acquisirà la qualifica superiore con decorrenza giuridica successiva al 31 dicembre 2011, il quale, per la progressione in carriera, ad esempio, con decorrenza giuridica riferita al 2012, unitamente a quello che maturerà il diritto agli altri istituti sopra richiamati nel 2012 ed a quello già destinatario dell'assegno *una tantum* per l'anno 2011, sarà ricompreso nel nuovo decreto ministeriale di determinazione dell'entità dell'assegno *una tantum* per l'anno 2012, in relazione alle risorse già previste per il medesimo anno dal citato D.P.C.M. del 27 ottobre 2011, nonché a quelle aggiuntive eventualmente assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2011.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3) Effetti economici e trattamento fiscale e contributivo

Gli assegni *una tantum* in argomento sono corrisposti con distinti assegni per ciascun istituto cui fanno riferimento nell'anno 2011.

Si precisa che il richiamo agli istituti, i cui effetti economici sono "congelati", è stato utilizzato ai soli fini della determinazione dell'entità dell'assegno "*una tantum*".

L'entità dell'assegno *una tantum* commisurata agli istituti sopra detti è proporzionato al periodo dell'anno in cui si sono verificati, per l'interessato, gli effetti del "congelamento", di cui ai citati commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Pertanto, al personale che avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell'incremento economico il 1° gennaio 2011 sarà corrisposto un assegno *una tantum* commisurato al trattamento "congelato" per l'intero anno, mentre, ad esempio, al personale che avrebbe maturato il medesimo incremento il 1° luglio 2011, l'entità dell'assegno sarà adeguato al corrispondente ridotto periodo di "congelamento".

Si segnala che il richiamato incremento dello 0,75 per cento della retribuzione riferito al "congelamento" dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applica sulle misure delle pertinenti voci retributive, vigenti per l'anno 2010, come di seguito indicate:

- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- indennità di posizione;
- indennità perequativa;
- indennità pensionabile;
- indennità operativa.

I valori degli elementi della retribuzione innanzi elencati rimangono, in ogni caso, quelli discendenti dall'applicazione, per l'anno 2010, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010, in considerazione che il calcolo dello 0,75 per cento sulle predette voci ha come finalità quella di individuare la misura dell'*una tantum* da corrispondere al personale interessato.

Si segnala, altresì, che l'entità dell'assegno *una tantum* riferita alle promozioni disposte il giorno precedente alla cessazione dal servizio è stata commisurata, convenzionalmente, ai fini esclusivi dell'attuazione del richiamato decreto del Ministro dell'interno del 16



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

novembre 2011, al trattamento economico per un giorno di servizio nella qualifica o grado superiore ed ai riflessi sulla tredicesima mensilità, escludendo gli effetti della buonuscita attesa la natura del medesimo assegno in relazione alla vigente normativa in materia.

Infatti, in relazione alla loro natura, gli assegni *una tantum*, per tutti gli istituti considerati, non sono utili né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente ai fini degli effetti di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B).

Si precisa, inoltre, che gli assegni *una tantum* rientrano nel calcolo del trattamento economico complessivo ai fini dell'applicazione del comma 2 del succitato articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede la riduzione del 5 per cento e del 10 per cento della quota eccedente, rispettivamente, i 90.000 e 150.000 euro.

Si fa presente, infine, come specificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella circolare del 15 aprile 2011, sopra menzionata, che le voci variabili della retribuzione (es. missioni, trasferimenti, FUESI) non incidono sul trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all'articolo 9, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010.

4) Istruzioni operative

In relazione a quanto precede si evidenzia che si è provveduto ad adeguare la procedura informatica del CENAPS al fine di consentire la liquidazione dei predetti assegni al personale della Polizia di Stato interessato.

Nel rammentare che l'assegno *una tantum* ha natura accessoria e pertanto non è equiparabile alle voci fisse e continuative del trattamento economico dei dipendenti, si evidenzia che quest'ultimo non subirà, allo stato attuale, alcuna variazione.

Si invitano gli uffici in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, a dare la massima diffusione della presente e ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di corrispondere al personale interessato, con la massima sollecitudine, le attribuzioni di cui si tratta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con successive comunicazioni saranno impartite ulteriori eventuali informazioni relative al corretto pagamento delle indennità *una tantum* anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale in argomento ed in particolare, non appena saranno messi a disposizione i fondi necessari, saranno fornite ai competenti uffici le indicazioni inerenti il capitolo di spesa sul quale dovranno essere imputati i suddetti pagamenti.

La presente circolare è disponibile nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link, "1^a Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo <http://10.119.182.1>.

IL DIRETTORE CENTRALE
Fiorilli